


Progressioni verticali: no scorrimento della graduatoria e niente doppio salto

 leautonomie.asmel.eu/progressioni-verticali-no-scorrimento-della-graduatoria-e-niente-doppio-salto/

Luigi Oliveri

28/07/2023

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

E' diffusissima l'abitudine a considerare gli esiti delle progressioni verticali identici a quelli dei concorsi.

Ma, per quanto consistano in selezioni, le progressioni verticali non sono concorsi pubblici e, per altro, sottraggono proprio al metodo del concorso pubblico, considerato dalla Costituzione quello prevalente, la possibilità di reclutare i dipendenti della PA.

Per questa ragione, la "graduatoria" con la quale si concludono le procedure si esaurisce nel momento stesso in cui vi si attinge per la novazione del rapporto di lavoro dei dipendenti piazzatisi utilmente e non è più possibile scorrerla.

Sul punto, è molto chiaro e condivisibilmente drastico il Consiglio di Stato, Sezione V1, 17.5.2023, n. 4923: *«Con l'ultimo motivo di ricorso l'appellante ripropone il motivo di primo grado col quale si censurava la clausola dell'avviso di selezione secondo cui «La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione», escludendo la possibilità per l'amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei per future progressioni verticali.*

9.1. Anche tale motivo risulta privo di pregio.

9.2. È pur vero che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (28 luglio 2011, n. 14) ha sottolineato come «l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso». Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce «la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione».

*Tuttavia, il principio così affermato vale per le graduatorie che (tutte) costituiscono l'esito di un concorso pubblico, **non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe la elusione della regola costituzionale del pubblico concorso**».*

Altro errore, meno diffuso, ma non infrequente consiste nel ritenere ammissibile la progressione verticale “per saltum”, per capirsi dall’ex cat. B direttamente alla cat. D o, oggi, dall’area Operatori esperti all’area Funzionari ed Elevate qualificazioni.

E’ un’operazione di marcata ed evidente illegittimità, sebbene risulti molto suggestiva, specie per chi consideri il titolo di studio come elemento legittimante. In realtà, la progressione consente esclusivamente di ascendere alla qualificazione contrattuale immediatamente superiore, senza salti.

Così sul punto si esprime il Tar Sicilia Catania, Sezione II, sentenza 16.6.2023, n. 1895: *“E’ innegabile, infatti, che, nell’ambito delle progressioni verticali, la regola generale che deve trovare applicazione sia quella del possibile passaggio **solo dalla categoria contrattuale immediatamente inferiore.***

*Del tutto condivisibile, infatti, è il richiamo alla previsione del concorso pubblico quale strumento generale di arruolamento nella pubblica Amministrazione e del carattere derogatorio, rispetto a tale principio generale, del sistema delle progressioni interne – per il quale il legislatore ha appositamente previsto un limite massimo della riserva, pari a non più del 50% dei posti messi a concorso – da cui, proprio per il carattere eccezionale dell’istituto, **deve ritenersi discendere, in generale, l’inammissibilità del reinquadramento “per saltum”** ovvero del passaggio ad area superiore di più di una categoria rispetto a quella di attuale collocazione del dipendente.*

Si tratta di principi ampiamente richiamati dalla giurisprudenza e dalla contrattazione collettiva citate anche dalle parti in giudizio, discendenti dalle stesse previsioni costituzionali, che impongono, a salvaguardia della generale esigenza di buon andamento dell’Amministrazione, l’accesso all’impiego pubblico in via generale mediante concorso “salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97 comma 4, Costituzione)“.